

Città di MESSAGNE - Prot. n. 0005565 del 15/02/2018 13:07 - ARRIVO



Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione n. 7/2018 del 09.02.2018 di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Città di MESSAGNE - Prot. n. 0005565 del 15/02/2018 13:07 - ARRIVO



Città di Mesagne

SINDACO
SEGRETARIO
RESP. SERV. FINANZIARIO
RESP. SERV. TRIBUTI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 03 Data 15.02.2018	OGGETTO: Approvazione aliquota dell'addizionale comunale IRPEF Anno 2018
----------------------------------	--

L'anno 2018, il giorno 15 del mese di Febbraio, alle ore 11,15, l'organo di revisione economico finanziaria del Comune di Mesagne, nelle persone di
Dr. Adalgisa Rosato, Presidente
Dr. Antonio Ramundo, Componente
Rag. Gianfranco Sciolti, Componente

si è riunito alla presenza di Dott. Francesco Siodambro, Responsabile del Servizio Finanziario, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2018 del 09.02.2018 inerente l'approvazione aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2018;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che

- a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.
- b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali ad eccezione della TARI;

Atteso che la legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di stabilità 2018) conferma anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;

Preso atto che la conferma dell'aliquota pari allo 0,60 per cento, nonché la conferma della soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF fino a 10.000,00 Euro, assicura anche per l'anno 2018 l'equilibrio di bilancio mantenendo la qualità e quantità dei servizi erogati;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati